PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA NEL QUINQUENNIO 1966-1970

# Art. 53

## Ripartizione territoriale della spesa

Per gli interventi da effettuare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, e' riservata una quota della spesa complessiva autorizzata con la presente legge non inferiore al 40 per cento. Tali interventi saranno effettuati avendo particolare riguardo alle esigenze dei territori esterni ai comprensori di zone irrigue e alle zone di valorizzazione agricola di cui alla legge 26 giugno 1965, numero 717. Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche a favore delle regioni a statuto speciale, cui il Ministro per l'agricoltura e per le foreste assegnera' annualmente uno quota parte degli stanziamenti che potranno essere utilizzati anche dagli Istituti od enti di Interesse agricolo o forestale, istituiti a norma delle leggi regionali. A tal fine le regioni devono comunicare annualmente al Ministero la situazione degli impegni assunti e gli altri elementi indicati nel successivo articolo 57.

Versione in vigore dal 24 novembre 1966, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 |
| Estremi | Legge 27 ottobre 1966, n. 910 |
| Titolo | IX — Disposizioni finali e finanziarie |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1966 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-lo-sviluppo-dell-agricoltura-nel-quinquennio-1966/art-53-ripartizione-territoriale-della-spesa

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it